

CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO CON PROCEDURA GESTIONE INTEGRATA AVVISI (GIA)

LAORE Sardegna, di seguito denominato "Agenzia", con sede in Cagliari, Via Caprera, n.8, C.F:03122560927, rappresentata dal Direttore del Servizio Infrastrutture e Patrimonio Ing. Antonio Loche, nato a Cagliari, il 19 febbraio 1956, domiciliato per la carica presso la sede della stessa Agenzia;

e

Equitalia Centro S.p.A. - Gruppo Equitalia S.p.a. - di seguito "Equitalia Centro", Agente della riscossione per la provincia di Cagliari, rappresentata dal Direttore regionale Mauro Borri, nato a Varese il 14 aprile 1957, domiciliato per la carica in Cagliari Via Asproni 13;

d'ora innanzi definite, congiuntamente, *le Parti* o, singolarmente, *la Parte*.

Premesso che:

- l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, dispone che possono essere riscosse mediante ruolo affidato ai concessionari del servizio nazionale della riscossione le entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali;
- l'art. 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, stabilisce che, salvo quanto previsto dai successivi articoli dello stesso d.lgs. n. 46 del 1999, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, relative alle imposte sui redditi, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori, anche alle altre entrate riscosse mediante ruolo a norma del citato art. 17 del d.lgs. n. 46/1999;
- il D.M. 3 settembre 1999 n. 321, in attuazione degli articoli 12 e 24 del DPR n. 602 del 1973, disciplina il contenuto del ruolo, i tempi, le procedure, le modalità della formazione e consegna dello stesso, nonché le modalità d'intervento in tali procedure di Equitalia S.p.A. per effetto della fusione per incorporazione di Equitalia Servizi S.p.A. dal 1° luglio 2013;
- i rapporti tra i concessionari del servizio nazionale della riscossione e gli enti creditori che utilizzano tale servizio sono disciplinati dal d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112;
- l'art. 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, così come modificato dall'art. 10 comma 2 ter D.L. 8 aprile 2013 n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, ha previsto, a decorrere dal 1° ottobre

- 2006, la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e che le relative funzioni sono svolte dall'Agenzia delle Entrate per il tramite di Riscossione S.p.A. (ora Equitalia S.p.A.) e le società da esse partecipate, tra cui Equitalia Centro;
- l'art. 3, comma 28, del citato D.L. n. 203 del 2005, dispone che, a decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti a Riscossione S.p.A. (ora Equitalia S.p.A.) ed alle società dalla stessa partecipate;
 - Equitalia Centro è l'Agente della riscossione della Provincia di Cagliari e detiene una stabile organizzazione di personale, mezzi e strumenti per l'espletamento delle attività di riscossione coattiva e, quindi, è tecnicamente idonea e professionalmente qualificata per la gestione del servizio di riscossione dei crediti iscritti a ruolo;
 - l'Agenzia LAORE SARDEGNA, succeduta all'ERSAT (già ETFAS), in forza delle L. 386/76 e L. 590/65, deve riscuotere il prezzo pattuito negli atti di cessione a mezzo di avvisi bonari di pagamento;
 - L' Agenzia, con determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture e Patrimonio n. 331/2014 del 26/05/2014 ha disposto la riscossione a mezzo ruolo dei propri crediti, relativi alle cessioni realizzate a suo tempo in forza delle leggi 386/76 e 590/65, chiedendo, altresì, che lo svolgimento dell'attività di riscossione di tali crediti avvenga in via preliminare attraverso la procedura integrata avvisi (c.d. GIA), in conformità dell'art. 32, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 46 del 1999.

Convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I

Attività di riscossione attraverso la procedura GIA

Art. 1

Avvisi di pagamento

1. L'Agenzia invia le minute di ruolo dei propri crediti relativi a Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 3, del DM n. 321/1999, con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data indicata nelle stesse minute per il pagamento da parte del debitore della prima o unica rata.
2. Equitalia Centro assume su di sé l'impegno a che Equitalia S.p.A., dopo che l'Agenzia ha reso esecutivi i propri ruoli, sospenda, fino alla conclusione delle operazioni di cui all'art. 5, punto 1, lett. a), la consegna di tali ruoli agli Agenti della riscossione competenti per territorio.
3. Equitalia Centro invia in posta non raccomandata al debitore, all'indirizzo indicato dall'Ente nella minuta di ruolo, un avviso di pagamento, di seguito denominato "avviso", entro 50 giorni dalla data in cui la stessa Agenzia ha trasmesso il ruolo a Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 3, comma 8, del DM

n. 321/1999; agli avvisi sono allegati, in relazione al numero di rate stabilito dall'Agenzia, uno o più bollettini RAV prestampati da utilizzare per il pagamento.

4. L'Agenzia trasmette a Equitalia S.p.A., per il tramite della stessa Equitalia Centro mediante l'applicativo web attualmente denominato "Provvedimenti", messo a sua disposizione gratuitamente, eventuali provvedimenti di annullamento totale o parziale delle somme iscritte a ruolo. La trasmissione di tali provvedimenti avviene con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data a partire dalla quale, ai sensi dell'art. 5, punto 1, lett. a) della presente convenzione, può essere effettuato l'aggiornamento di cui allo stesso art. 5, punto 1, lett. a).

Art. 2

Modalità di pagamento degli avvisi

1. Gli avvisi possono essere pagati dai debitori, senza commissioni d'incasso, presso gli sportelli di Equitalia Centro, anche utilizzando le apparecchiature POS¹.
2. Gli avvisi, possono, altresì, essere pagati:
 - a) con i bollettini RAV allegati agli avvisi al pagamento, utilizzando i seguenti canali:
 - 1) tutti gli uffici postali e tutte le banche, per il pagamento mediante il modello RAV allegato agli avvisi al pagamento;
 - 2) sportelli bancomat delle banche abilitate, con l'indicazione del numero di RAV riportato sul relativo bollettino;
 - 3) presso le tabaccherie abilitate;
 - 4) presso le ricevitorie abilitate SISAL e Lottomatica¹;
 - b) tramite il sito internet aziendale www.gruppoequitalia.it con carta di credito digitando il numero di RAV.

Art. 3

Riversamento delle somme riscosse mediante avvisi di pagamento

1. Equitalia Centro provvede al riversamento delle somme riscosse a seguito degli avvisi, entro i termini previsti dall'art. 22, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 40 dello stesso d.lgs. n. 112 del 1999.
2. Ai fini dell'individuazione del termine di riversamento all'Agenzia degli importi riscossi tramite canali diversi dai propri sportelli, per data di riscossione si intende quella di effettiva registrazione dei pagamenti da parte di Equitalia Centro.

¹ Inserire tale modalità esclusivamente per le società del Gruppo che la mettono a disposizione dei debitori iscritti a ruolo.

Art. 4
Informazioni relative ai pagamenti

1. Entro i termini previsti dall'art. 36 del d.lgs. n. 112 del 1999, Equitalia Centro, comunica all'Agenzia, per ciascuna posizione debitoria, mediante l'applicativo on-line attualmente denominato RendiWeb, gli incassi conseguiti a seguito dell'invio degli avvisi e i relativi riversamenti effettuati a favore della stessa Agenzia.

Art. 5
Aggiornamento e consegna dei ruoli

1. Equitalia Centro assume su di sé l'impegno a che Equitalia S.p.A.:
 - a) entro 120 giorni dalla data di scadenza dell'unica o ultima rata indicata nell'avviso, provveda all'aggiornamento del contenuto dei ruoli resi esecutivi dall'Agenzia ai sensi dell'art. 1, eliminando le partite pagate dal debitore a seguito dell'avviso e quelle oggetto di provvedimenti di annullamento trasmessi dalla stessa Agenzia;
 - b) previo consenso dell'Agenzia, consegna i ruoli aggiornati ai sensi della lett. a) del presente articolo agli Agenti della riscossione competenti per territorio, in relazione al domicilio fiscale dei debitori.

Art. 6
Compensi

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo ad Equitalia Centro spettano i seguenti compensi: **10,00 %**(dieci per cento) delle somme riscosse.
2. I compensi di cui al punto 1 del presente articolo sono fatturati su esplicita richiesta dell'Agenzia (art. 22 comma 6 D.P.R. 633/72 e art. 1 del Decreto del Ministero delle Finanze 335 del 02/12/1980). Equitalia Centro provvede all'incasso di tali compensi diminuendo del relativo importo le somme da riversare ai sensi dell'art. 3.
3. Detti compensi sono assoggettati ad IVA ordinaria di legge.
4. Se, alla data dell'aggiornamento contabile di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) della presente convenzione, Equitalia Centro non è riuscita ad incassare integralmente i compensi ad essa spettanti con le modalità previste al comma 2 del presente articolo, l'Agenzia, provvede al pagamento del residuo importo di tali compensi a favore della stessa Equitalia Centro mediante bonifico/mandato, da effettuare entro 30 giorni dalla richiesta da parte della stessa.

Art. 7
Riservatezza

1. Equitalia Centro si obbliga a non divulgare i dati di cui viene a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e a tale scopo dichiara che tali dati verranno trattati esclusivamente per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 8
Cause di forza maggiore

1. Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile per violazione degli obblighi derivanti dal presente titolo, nel caso di inadempienze o ritardi derivanti dall'applicazione di norme di legge, di regolamenti o atti amministrativi emanati da qualsivoglia autorità, ovvero da sopravvenuta impossibilità delle prestazioni per cause di forza maggiore non imputabili alle Parti, delle quali dovrà essere fornita prova idonea. Si intende, inoltre, applicabile la forza maggiore nei casi di ritardi nei trasporti e furti.

Art. 9
Controversie

1. Qualora dovesse insorgere una qualsiasi controversia fra Equitalia Centro e l'Agenzia, relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente titolo, le Parti tenteranno di risolverla attraverso una composizione in via amichevole.
2. Trascorsi 30 giorni dall'insorgenza della controversia, se il tentativo di composizione amichevole resta senza esito, la controversia stessa può essere rimessa alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria.
3. Conseguentemente a quanto indicato nel comma precedente e in merito a qualsiasi controversia fra le Parti relativa o comunque connessa alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, è competente il Tribunale di Cagliari.
4. L'Agenzia si impegna a tenere indenne Equitalia Centro da eventuali pregiudizi di carattere economico, derivanti da contenziosi instaurati dai debitori contro gli avvisi di cui all'art. 1 ed aventi ad oggetto esclusivamente vizi non riferibili all'attività svolta dalla stessa Equitalia Centro.

TITOLO II
Riscossione coattiva

Art. 10
Formazione del ruolo e successiva attività di riscossione

1. A seguito della consegna dei ruoli effettuata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), della presente convenzione, la riscossione delle somme iscritte a ruolo è effettuata in conformità al D.P.R. n. 602

del 1973, al d.lgs. n. 46 del 1999, al d.lgs. n. 112 del 1999 e all'art. 3, commi da 1 a 41-*bis*, del d.l. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, così come modificato dall'art. 10 comma 2 ter D.L. 8 aprile 2013 n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, ed ai relativi provvedimenti di attuazione.

Art. 11
Rendicontazione dell'attività di riscossione coattiva

1. L'adempimento agli obblighi stabiliti dagli artt. 19, comma 2, lettera b), e 36 del d.lgs. 112 del 1999 avviene rendendo disponibile all'Agenzia una rendicontazione on-line, attualmente denominata RendiWeb, che, mediante accesso telematico, consente, per ciascuna posizione debitoria, la visualizzazione dei seguenti dati:
 - a) somme riscosse;
 - b) riversamenti alla stessa Agenzia delle somme riscosse.
 - c) procedure svolte ai fini della riscossione del credito iscritto a ruolo.

Art. 12
Fornitura di ulteriori applicativi informatici

1. Equitalia Centro si impegna a rendere disponibili gratuitamente, su richiesta dell'Agenzia, degli applicativi web per consentire alla stessa Agenzia di provvedere, con modalità informatiche, alla formazione del ruolo ed alla gestione dei provvedimenti di annullamento, rateazione e sospensione delle somme iscritte a ruolo.

TITOLO III
Ulteriori previsioni

Art. 13
Durata

1. La presente convenzione decorre dalla data della stipula fino al 31/12/2019. L'eventuale proroga di tale durata può avvenire soltanto con un nuovo accordo, stipulato in forma scritta tra le Parti.

Art. 14
Registrazione

1. Il presente atto, stipulato e sottoscritto nella forma della scrittura privata, è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso, a cura e spese della parte che intende avvalersene.

Art. 15
Trattative tra le Parti

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola della presente convenzione è stata da esse negoziata e approvata su un piano di assoluta parità.

Cagliari, li 29/05/2014

Agenzia LAORE SARDEGNA
Il Direttore del Servizio Infrastrutture e Patrimonio
Ing. Antonio Loche

Equitalia Centro S.p.A.
Il Direttore Regionale
Mauro Borri
